



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 148 del 21/11/2025

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 142 E 208 DEL D.LGS. N. 285/1992 - ANNO 2025 .

Il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della Strada” come modificato e integrato dall’art.40 della Legge n.120 del 2010, all’art. 208 comma 1 secondo periodo prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada siano devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Il comma 4 del citato articolo dispone che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al comma 1 secondo periodo è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

La stessa norma prevede al successivo comma 5 che gli Enti determinino annualmente con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. A norma dello stesso comma 5, resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

Il comma 5-bis prevede poi che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e

di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato (ultima modifica del comma 5bis effettuata con D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108).

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni" ha modificato l'assetto istituzionale delle Province eliminando, tra l'altro, la Giunta Provinciale, modificando inoltre le competenze degli organi provinciali.

In ottemperanza della Legge sopra citata e delle disposizioni dello Statuto della Provincia approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 30/09/2015, il Presidente – delle competenze che furono della Giunta – assume la competenza generale residuale.

Ai sensi del citato art. 208, combinato disposto dei commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, con il presente atto si intende procedere a determinare la destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie, per l'anno 2025, per le finalità previste dal comma 4 dello stesso articolo 208 come segue:

- A) il 50% dei proventi da sanzioni pecuniarie (di cui al comma 5 primo periodo) ripartita in:
- il 25% per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente (art. 208 comma 4 lett. a);
 - il 75% per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, attraverso l'acquisto o il noleggio di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo di Polizia Provinciale (art. 208 comma 4 lett. b).
- B) la restante quota del 50% (di cui al comma 5 secondo periodo) dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per le finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale relative alla manutenzione delle strade di proprietà provinciale (installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale, delle strade di proprietà dell'Ente), previste dal comma 4 lettera c) del medesimo art. 208.

Inoltre, l'articolo 142 comma 12-bis del citato D.Lgs. 285 del 30/04/1992 prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

Il successivo comma 12-ter prevede che gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.

Ai sensi del citato l'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 285/1992, con il presente atto si dà atto che si è proceduto a destinare i proventi da sanzioni derivanti dell'accertamento di violazioni dei limiti di velocità attraverso apparecchi e sistemi di rilevamento, per l'anno 2025, per le finalità previste dal successivo comma 12-ter del sopracitato articolo 142, come segue:

- A. il 90% alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché;
- B. il 10% al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, attraverso l'acquisto o il noleggio di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo di Polizia Provinciale.

Si precisa che gli introiti da sanzioni di cui al sopra citato art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs. 285/1992, sono accertati al capitolo di entrata n. 2549 “Sanzioni su strade provinciali disposte dai Comuni” del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, esercizio 2025, per il quale era inizialmente previsto uno stanziamento pari zero in quanto le somme incassate sono riversamenti del 50% delle sanzioni introitate dai comuni su strade provinciali, in quanto la Provincia non ha installato propri apparecchi e sistemi di rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità.

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 con deliberazione n. 92 del 16 dicembre 2024.

Il Presidente ha approvato con proprio atto n. 3 del 13.01.2025 il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) Di confermare, anche per l'anno 2025, la destinazione dei proventi da sanzioni di cui all'art. 208 comma 1, come segue:
 - A) il 50% dei proventi da sanzioni pecuniarie (di cui al comma 5 primo periodo) ripartita in:
 - il 25% per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente (art. 208 comma 4 lett. a);
 - il 75% per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, attraverso l'acquisto o il noleggio di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo di Polizia Provinciale (art. 208 comma 4 lett. b).
 - B) la restante quota del 50% (di cui al comma 5 secondo periodo) dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie, per le finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale relative alla manutenzione delle strade di proprietà provinciale (installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale, delle strade di proprietà dell'Ente), previste dal comma 4 lettera c) del medesimo art. 208.
- 2) Di dare atto che le suddette somme (art. 208) sono state accertate nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025 al capitolo 620 “Contravvenzioni in violazione delle norme in materia di codice della strada” nel quale che a tutt'oggi è previsto uno stanziamento pari a zero.

- 3) Di dare atto che si è proceduto a destinare i proventi delle sanzioni introitati ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 285/1992, dell'anno 2025, per le finalità previste dal successivo comma 12-ter del sopracitato articolo 142, come segue:
 - A) il 90% alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché;
 - B) il 10% al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, attraverso l'acquisto o il noleggio di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo di Polizia Provinciale.
- 4) Di dare atto che le suddette somme (art. 142) sono state accertate nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025 al capitolo 2549 "Sanzioni su strade provinciali disposte dai Comuni".
- 5) Di dare atto che le succitate quote di destinazione dei proventi da sanzioni saranno adeguate in relazione agli effettivi introiti realizzati nell'esercizio in corso, nel rispetto delle percentuali indicate.
- 6) Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)